

Allegato C

SCHEMA DI

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI IMOLA E L'ASSOCIAZIONE/GRUPPO INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'AREA DI VIA MONTERICCO DI M²....., IN CUI REALIZZARE E GESTIRE ORTI E GIARDINI URBANI.

(N.B. il presente schema di Convenzione sarà modificato ed integrato sulla base del Progetto Operativo-gestionale approvato).

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di Legge tra:

- il Comune di Imola (C.F.00794470377) rappresentato dalla Dott.ssa Simonetta D'Amore, Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione del Comune di Imola, nata a Chieti il 30.04.1958, domiciliata per la carica presso la residenza municipale in Imola, via Mazzini n. 4, la quale agisce in virtù del vigente Statuto Comunale ed in esecuzione della determina dirigenziale n. del , esecutiva;

- l'Associazione/Gruppo informale (C.F: n.) con sede in Via – 40026 Imola (BO), rappresentata dal suo presidente/referente, nato a il e residente in Via – 400.....()

Premesso che:

- con Delibera Consiglio Comunale n. 81 del 28.04.2016 è stato approvato il “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli orti/giardini urbani”;

- attraverso l'assegnazione degli orti/giardini urbani, Amministrazione Comunale intende perseguire le seguenti finalità:

a) mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di piante ortive e/od ornamentali con finalità prevalentemente sociali, ricreative, didattiche e culturali;

b) valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;

c) sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la vita all'aria aperta favorendo la coesione ed il presidio sociale;

- d) insegnare e diffondere tecniche di coltivazione;
- e) sostenere la produzione alimentare biologica e biodinamica a km 0 e la coltivazione delle essenze ortive tradizionali locali per il consumo familiare o collettivo in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita che inizia dall'alimentazione;
- f) favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività;
- g) valorizzare le potenzialità di iniziativa e di auto-organizzazione dei cittadini nell'ottica di promuovere la responsabilità civica nel prendersi cura dei beni comuni. Favorire lo scambio intergenerazionale e interculturale;
- h) favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.

- l'Amministrazione ha individuato nell'area di via Montericco, iscritta al Catasto dei Terreni di Bologna al Foglio.... Particella n. ..., meglio indicata nell'allegata planimetria, lo spazio indicato per la realizzazione di lotti, di dimensione variabile tra i 40 e i 50 m²;

- con determinazione dirigenziale n. del è stato approvato un bando pubblico per l'assegnazione dell'area sulla base di apposito progetto operativo e gestionale;

- con determinazione dirigenziale n. del , a seguito di valutazione del progetto operativo e gestionale da parte della Commissione istituita con disposizione dirigenziale Prot. Gen.le n. del e dell'avvio del successivo percorso di co-progettazione, è stata affidata la gestione dell'area all'Associazione/gruppo informale;

- tutto ciò premesso

SI CONVIENE

quanto segue:

ART. 1) AFFIDAMENTO IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'AREA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO AD ORTI E GIARDINI URBANI E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' CONNESSE

Con la presente Convenzione il Comune di Imola conferisce in comodato d'uso gratuito all'Associazione/Gruppo informale l'area di m² iscritta al Catasto dei Terreni di Bologna al Foglio 150 Particella n.1604 meglio descritta

nella planimetria allegata (allegato A),

ART. 2) DURATA

La presente Convenzione ha validità di sei (6) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa, rinnovabile agli stessi patti e condizioni per pari durata, previa verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nel progetto operativo gestionale come definito in esito al percorso di co-progettazione.

ART. 3) OBIETTIVI

La presente convenzione è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi che l'Associazione/Gruppo informale e l'Amministrazione comunale condividono:

(nota: gli obiettivi specifici sono da definire sulla base del progetto operativo)

- a) mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di piante ortive e/o ornamentali con finalità prevalentemente sociali, ricreative, didattiche e culturali, secondo le modalità previste dal—Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti/giardini urbani;*
- b) valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;*
- c) sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la vita all'aria aperta favorendo la coesione ed il presidio sociale;*
- d) insegnare e diffondere tecniche di coltivazione;*
- e) sostenere la produzione alimentare biologica e biodinamica a km 0 e la coltivazione delle essenze ortive tradizionali locali per il consumo familiare o collettivo in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita che inizia dall'alimentazione;*
- f) favorire attività didattiche nei confronti di giovani o di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività;*
- g) valorizzare le potenzialità di iniziativa e di auto-organizzazione dei cittadini nell'ottica di promuovere la responsabilità civica nel prendersi cura dei beni comuni. Favorire lo scambio intergenerazionale e interculturale;*
- h) favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica.*

ART. 4) IMPEGNI DELL'ASSOCIAZIONE/GRUPPO INFORMALE

L'Associazione/Gruppo informale, comodataria della suddetta area, sarà tenuta a

realizzare il Progetto operativo e gestionale, definito in esito al percorso di co-progettazione, allegato al presente atto (allegato B) e a svolgere le attività di gestione connesse.

Qualsiasi modifica al progetto approvato deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

L'Associazione/Gruppo informale si impegna a consegnare annualmente all'Amministrazione Comunale entro il mese di marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente in cui si rendicontra, tra l'altro, lo stato di attuazione del progetto operativo gestionale.

Le attività di gestione dovranno essere svolte dall'Associazione/Gruppo informale assegnatario mediante autonoma organizzazione delle attività.

L'Associazione/Gruppo informale si impegna a dotarsi entro tre mesi dall'assegnazione di un Regolamento interno per la gestione dell'area da consegnare all'Amministrazione.

Qualsiasi modifica allo Statuto dell'Associazione/Atto di costituzione del Gruppo informale deve essere preventivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

ART. 5) CONDUZIONE DELL'ORTO/GIARDINO

Le domande dei/delle cittadini/e per l'assegnazione di un lotto vanno presentate direttamente all'Associazione/Gruppo informale che avrà il compito di predisporre un'apposita graduatoria in funzione dei requisiti degli assegnatari previsti all'art. 4 del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti/giardini urbani", quali:

- a) avere un'età non inferiore ai 18 anni;
- b) essere residente nel Comune di Imola da almeno 2 anni;
- c) non godere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi.

Gli assegnatari sotto la propria responsabilità dovranno inoltre dichiarare nella domanda di assegnazione:

- a) di coltivare personalmente, o con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, l'orto/giardino urbano assegnato in modo continuativo per l'uso proprio e/o della propria famiglia;
- b) di concorrere alla pulizia e manutenzione ordinaria delle parti comuni;
- c) di farsi carico delle spese derivanti dalla gestione ordinaria degli impianti;
- d) di non danneggiare od ostacolare l'attività degli altri concessionari.

Il gestore può riservare una parte dell'area destinata ad orto/giardino urbano alla gestione condivisa da parte di più famiglie/cittadini secondo le modalità previste nel progetto operativo e gestionale presentato. In questo caso dovrà essere individuato un referente dell'orto/giardino condiviso.

Tra gli aventi diritto dovrà essere formulata una graduatoria che avrà validità per un anno solare e che terrà conto dei seguenti criteri:

- reddito ISEE del nucleo familiare;
- stato di disoccupazione;
- nuclei famigliari numerosi (quattro o più componenti).

ART. 6) ASSEGNAZIONE DEI LOTTI

L'assegnazione dell'orto/giardino, di dimensione variabile tra i 40 e i 50 m², avrà durata per un anno solare e può essere rinnovata, qualora ne permangano le condizioni. Le assegnazioni effettuate nel corso dell'anno, in relazione ad intervenute disponibilità di orti/giardini manterranno la scadenza del 31 dicembre. Eventuali contestazioni in merito all'ammissione e formulazione della graduatoria vanno indirizzate, oltre che al gestore, al Dirigente Responsabile.

L'assegnazione dell'orto/giardino è personale e non può essere trasferita a terzi. L'orto/giardino deve essere coltivato direttamente dall'assegnatario, eventualmente coadiuvato da componenti del proprio nucleo familiare. Nel caso di orti condivisi i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività di coltivazione.

ART. 7) CONDUZIONE DEL SINGOLO LOTTO

La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi salvo casi di impedimento temporaneo di qualsiasi natura nella conduzione della lavorazione dello stesso. In tale unico caso l'assegnatario potrà essere sostituito per un periodo di 3 mesi continuativi, rinnovabili per i seguenti 3 mesi, previa esaustiva dichiarazione scritta da parte dell'assegnatario, che motivi l'impedimento e indichi anche il nome della persona a cui affida la gestione temporanea

dell'orto/giardino.

Nel caso di orti condivisi i soggetti assegnatari potranno collaborare alle attività di coltivazione.

Ogni assegnatario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie necessarie di tali beni comuni in proporzione all'area assegnata.

Gli assegnatari sono tenuti al pagamento delle spese di consumo dell'acqua e dell'energia elettrica, ove presente, in relazione alla superficie assegnata.

A tal fine, al momento dell'assegnazione, dovrà essere versata una cauzione a garanzia del rimborso delle spese.

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli assegnatari dovranno attenersi alle prescrizioni indicate di seguito:

- a) svolgere esclusivamente attività di coltivazione orticola o di giardinaggio (è ammessa la coltivazione di arbusti di piccoli frutti e ornamentali che non superino l'altezza di 80 cm e che vengano coltivati ad una distanza minima di 50 cm dal confine del lotto). In ogni caso la produzione ricavata non può dare adito ad attività commerciale od a scopo di lucro, ma è rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare;
- b) coltivare biologicamente;
- c) fare buon uso del sistema di irrigazione tenendo presente eventuali ordinanze sindacali in merito all'utilizzo dell'acqua per scopi irrigui nel periodo estivo;
- d) utilizzare sostegni per le coltivazioni di altezza massima di 150 cm, in legno o altri materiali vegetali (canne di bambù), escludendo l'utilizzo di materiali metallici. Le coltivazioni munite di sostegni dovranno essere poste ad una distanza di almeno 70 cm dal confine del lotto;
- e) realizzare coperture ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose, che comunque dovranno essere smantellate entro il 30 Aprile di ogni anno. Eventuali teli o strutture di protezione per le coltivazioni non devono superare l'altezza di cm 50;
- f) depositare i residui vegetali in apposite compostiere od interrarli nel proprio orto/giardino, evitando di creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria), sul contesto urbano o verso gli altri orti.

E' fatto espresso divieto di:

- a) realizzare autonomamente pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo, al di fuori di quanto progettato nella specifica area ortiva;
- b) effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- c) manomettere le siepi e le recinzioni che circoscrivono l'area concessa;
- d) realizzare capanni e similari strutture in legno, in muratura o qualsivoglia altro materiale;
- e) allevare e/o lasciare incustodito qualsiasi animale;
- f) scaricare materiali anche se non inquinanti;
- g) causare rumori molesti;
- h) accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- i) coltivare specie proibite o limitate per legge e geneticamente modificate;
- l) modificare la destinazione ed i confini delle aree;
- m) allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- n) utilizzare bidoni o altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- o) fare stoccaggio di letame;
- p) attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali;
- q) depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;
- r) prelevare prodotti da altri orti;
- s) coltivare alberi.

ART. 8) RESPONSABILITA'

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali o collettive e delle zone comuni grava sugli assegnatari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persone o a cose. Inoltre:

- a) gli assegnatari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni per colpa o negligenza ed a rimborsare all'Amministrazione comunale le eventuali spese sostenute per il ripristino;
- b) l'assegnatario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone;

c) l'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto/giardino urbano concesso;

d) l'Amministrazione non risponde per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (acquedotto, ecc.) che si verificano negli orti/giardini urbani affidati, né per eventuali infortuni occorsi all'assegnatario o a terzi in conseguenza dell'uso e lavorazione dell'orto/giardino o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

A fronte della responsabilità gli assegnatari, direttamente o tramite il gestore, dovranno attivare idonee coperture assicurative.

ART. 9) REVOCA DELLA CONVENZIONE

L'assegnazione delle aree al gestore può essere revocata per:

- a) rinuncia del gestore;
- b) mancato rispetto del progetto operativo – gestionale;
- c) gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti/giardini urbani o della Convenzione;
- d) revoca della convenzione da parte della Amministrazione per motivi di interesse pubblico.

Il Dirigente responsabile, accertato il verificarsi di una delle condizioni, di cui alle lettere b) e c), invia al gestore formale diffida; in caso di inosservanza della diffida, il Dirigente provvederà alla revoca della convenzione. Nell'ipotesi di cui alla lettera d), il Dirigente invia motivata comunicazione al gestore assegnandogli un congruo termine per lasciare libera l'area.

La revoca non comporta in nessun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune. Sono fatti salvi i Regolamenti Comunali e le Leggi vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle stesse e l'applicazione delle relative sanzioni.

ART. 10) CESSAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI/GIARDINI

L'assegnazione può cessare per:

- a) rinuncia dell'assegnatario;
- b) impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai 6 mesi nei termini indicati nell'art. 5 del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti/giardini urbani";

- c) trasferimento dell'assegnatario in altro Comune;
- d) decesso dell'assegnatario;
- e) inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui allo stesso art. 5 e/o mancato pagamento della quota di utenze;
- f) gravi inadempienze alle norme del "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti/giardini urbani" e sub-assegnazione a terzi, totale o parziale;
- g) revoca della convenzione con il gestore da parte dell'Amministrazione;
- h) turbativa della convivenza civile.

Il gestore, verificato il mancato rispetto delle norme comportamentali o di quanto previsto dalla convenzione o dal "Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti/giardini urbani", da parte dell'assegnatario dell'orto/giardino, provvede a formale diffida, da trasmettersi per conoscenza al Dirigente Responsabile.

In caso di cessazione, l'orto/giardino è disponibile per una nuova assegnazione.

ART. 11) SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto (bolli, diritti, imposta di registro se ed in quanto dovuti) sono per intero a carico dell'Associazione/Gruppo informale.

ART. 12) RINVIO

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa espresso riferimento alle norme del vigente codice civile disciplinanti la materia e che non contrastino con le pattuizioni che precedono.

Letto, approvato e sottoscritto

per il Comune di Imola - D.ssa Simonetta D'Amore

per l'Associazione/Gruppo informale

il legale rappresentante/referente Sig.....
